

**APPLICARE MARCA  
DA BOLLO  
DA EURO 16,00**

Spett.le

**Regione Lombardia**

**Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia  
e Pesca - Brescia**

Via Dalmazia, 92/94 - 25125 Brescia

P.E.C.: agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it

Pratica n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**RICHIESTA ISTITUZIONE ZONA ADDESTRAMENTO CANI / PROVA CINOFILA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ P.E.C./mail \_\_\_\_\_

in qualità di Presidente pro tempore della sezione cacciatori dell'associazione:

A.C.L. - A.N.L.C. - A.N.U.U. MIGRATORISTI - A.R.C.I. CACCIA - ENALCACCIA -

FEDERCACCIA - ITALCACCIA - ALTRI \_\_\_\_\_

titolare dell'azienda agricola \_\_\_\_\_

con sede legale in via \_\_\_\_\_ Comune di \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ P.E.C./mail \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

che venga istituita nel territorio dell'  A.T.C. UNICO  COMPRENSORIO ALPINO \_\_\_\_\_

in Comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

su terreni aventi la superficie totale di ettari \_\_\_\_\_

Superficie delle zone B permanenti e temporanee: non superiore a 1000 ha – Superficie delle zone B giornaliere su selvaggina di allevamento: non superiore a 20 ha in pianura - non superiore a 30 ha in territorio collinare o montano –

Superficie delle zone B giornaliere, anche in terreni a vincolo venatorio, esclusivamente su selvaggina naturale: fino a 1000 ha per ogni giornata di prova. Superficie delle zone C: da 3 a 50 ha.

Art. 27, comma 13 Legge Regionale 26/93 (zona Alpi) – nei compatti di maggior tutela, al fine di ripristinare l'integrità della biocenosi animale, è consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale.

una gara cinofila senza sparo di tipo **B – GIORNALIERA**, in data \_\_\_\_\_

Selvaggina da immettere: Fagiani - Starne - Quaglie - Altro \_\_\_\_\_

N° capi \_\_\_\_\_

una zona addestramento cani senza sparo di tipo **B – PERMANENTE** nel periodo dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

una zona addestramento cani senza sparo di tipo **B - TEMPORANEA** (nel periodo da gennaio ad agosto)

nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

una zona addestramento cani di tipo **C – con sparo**, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

una prova di lavoro cinfilo tipo **B giornaliera su selvaggina naturale**, con divieto di sparo.  
nei giorni \_\_\_\_\_

LIVELLO: nazionale - regionale - provinciale

TERRITORIO: oasi di protezione - zona di ripopolamento e cattura - terreno libero - Altro \_\_\_\_\_

CANI: da ferma - da seguita

Il sottoscritto

**Dichiara:**

(visti gli art. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- che la zona interessata rispetta le disposizioni del Regolamento Regionale 4 agosto 2003, n. 16.
- che le firme dei proprietari o conduttori dei terreni sono state apposte personalmente dagli interessati e quindi ne conferma l'originalità.

**Dichiara inoltre:**

- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di seguito riportate;
- di autorizzare la Regione Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, a comunicare a tutti coloro che ne facessero richiesta, nonché a rendere pubblici in qualsiasi forma i seguenti dati: cognome e nome – denominazione dell'associazione venatoria, o associazione cinofila, o azienda agricola – recapito telefonico, questo al fine di consentire a tutti gli interessati di acquisire le informazioni necessarie per accedere alla zona di addestramento.
- di sollevare la Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento dell'attività nella zona, impegnandosi a risarcire direttamente chiunque, per ogni eventuale danno che ne dovesse derivare.

**Si impegna entro 30 giorni:**

- a far pervenire a Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Brescia, il rapporto informativo relativo allo svolgimento dell'attività svolta, in cui verranno specificate le specie e le quantità di selvaggina liberata con i relativi verbali di lancio e i corrispondenti certificati sanitari rilasciati dall'Ufficiale Sanitario competente.
- a comunicare, per le zone di tipo B giornaliero, il numero dei partecipanti, le specie e quantità di selvaggina mossa o avvistata sul territorio oggetto di prova.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **firma leggibile** \_\_\_\_\_

### **ISTRUZIONI**

La domanda, con applicata 1 marca da bollo da euro 16,00, deve essere correttamente compilata e firmata.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- planimetria in scala 1: 10.000, con evidenziato il perimetro della zona;
- consenso scritto, anche con valenza pluriennale, ad utilizzare il territorio, firmato dai singoli proprietari o conduttori dei fondi compresi nella zona ad esclusione delle zone di tipo A.
- 1 marca da bollo da euro 16,00;
- copia polizza assicurativa responsabilità civile a copertura degli eventuali danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila nella zona;
- parere dell'Ambito Territoriale Unico o del Comprensorio Alpino competente per territorio;
- regolamento per il funzionamento della zona (solo per le zone B temporanee, B permanenti e C con sparo);
- fotocopia della carta d'identità del richiedente o altro idoneo documento d'identità valido.

**Termini per la presentazione della domanda:**

- **30 giorni prima per le zone A, B temporanee, B permanenti, B giornaliero.**
- **Entro il 30 novembre dell'anno precedente per le zone C con sparo.**

#### Prove cinofile di lavoro di tipo A

- “ Possono chiedere l’istituzione:
- la delegazione provinciale E.N.C.I. e le società specializzate riconosciute dall’ E.N.C.I.;
- i presidenti delle associazioni venatorie organizzate sul territorio, limitatamente per prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali nell’ambito dei campionati italiani. Le istanze devono essere corredate dal parere favorevole dell’E.N.C.I.
- “ Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell’E.N.C.I. e ai soggetti che debbono sostenere la prova di lavoro per l’iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.); in tale ultimo caso i soggetti devono presentare nominativamente apposita autorizzazione scritta rilasciata dall’ E.N.C.I.
- “ Le prove possono essere svolte unicamente su selvaggina naturale.

#### Zone addestramento cani tipo B – permanenti

- “ Possono chiedere l’istituzione:
- i presidenti delle associazioni venatorie organizzate sul territorio provinciale;
- le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e i gruppi a queste affiliati;
- le associazioni professionali degli addestratori cinofili;
- gli imprenditori agricoli, singoli o associati.
- “ Le prove si possono svolgere sia su selvaggina naturale che allevata in cattività.
- “ Le zone di tipo B permanenti hanno durata fino a dieci anni.

#### Zone addestramento cani tipo B – temporanee

- “ Possono chiedere l’istituzione:
- i presidenti delle associazioni venatorie organizzate sul territorio provinciale;
- le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e i gruppi a queste affiliati;
- le associazioni professionali degli addestratori cinofili;
- gli imprenditori agricoli, singoli o associati;
- “ Le zone di tipo B temporanee hanno durata massimo fino all’inizio dell’attività venatoria.
- “ Possono essere istituite zone di tipo B, di estensione fino a cento ettari, recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate all’allenamento e l’addestramento dei cani su lepre comune;
- “ Possono essere istituite zone di tipo B, di estensione non inferiore a dieci ettari e recintate con rete metallica o altra effettiva chiusura destinate esclusivamente all’allenamento e l’addestramento dei cani da seguita su cinghiale.

#### Zone addestramento cani tipo B giornaliere

- “ Possono chiedere l’istituzione:
- i presidenti delle associazioni venatorie organizzate sul territorio provinciale;
- le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e i gruppi a queste affiliati;
- le associazioni professionali degli addestratori cinofili;
- gli imprenditori agricoli, singoli o associati.
- “ I richiedenti possono immettere nel territorio della zona unicamente selvaggina di allevamento.
- “ Gli interessati possono organizzare manifestazioni nei territori soggetti a vincolo venatorio esclusivamente su selvaggina naturale.

#### Zone addestramento cani tipo C con sparo

- “ Possono chiedere l’istituzione:
- i presidenti delle associazioni venatorie organizzate sul territorio provinciale;
- le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli e i gruppi a queste affiliati;
- le associazioni professionali degli addestratori cinofili
- gli imprenditori agricoli, singoli o associati.
- “ Le zone di tipo C hanno durata fino a dieci anni e sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, anche con l’abbattimento di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e anatra germanata.
- Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.
- Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Provincia o dalla Regione.

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

### **1. Finalità del trattamento dei dati personali**

I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire la domanda di richiesta istituzione zona addestramento cani/prova cinofila, come definito dalla lr. n. 26/93, art. 21.

### **2. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### **3. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale nella persona del suo presidente pro tempore, con sede a Milano, in piazza Città di Lombardia 1.

### **4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.lombardia.it

### **5. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

### **6. Tempi di conservazione dei dati**

Tempo di conservazione illimitato.

### **7. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.